



CONVENZIONE – ACCORDO  
per l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione di Consulente del  
lavoro

tra

L'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Cagliari

e

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cagliari

- vista la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante “Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro”;
- visto l'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede: *“La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica”*;
- visto l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, che prevede: *“Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti”*;
- visto il regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, con parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014;
- vista la precedente Convenzione Quadro tra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;
- vista la precedente Convenzione Quadro tra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 23 marzo 2018;
- tenuto conto che il percorso formativo di Consulente del lavoro del Corso di Laurea triennale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cagliari risponde ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;



convengono quanto segue

#### Art. 1 – Finalità dell'accordo

1. La presente convenzione è finalizzata ad agevolare l'ingresso nel mondo di lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale.

#### Art. 2 – Impegni delle parti

1. Le parti firmatarie si impegnano a:
  - a) collaborare nell'attivazione di un percorso universitario che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l'accesso all'esercizio della professione di consulente del lavoro mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante;

#### Art. 3 – Tipologie dei corsi di studio

1. Per lo svolgimento di sei mesi di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di laurea CdL, l'Università degli Studi di Cagliari si impegna ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito del seguente percorso formativo che soddisfi i contenuti definiti all'art. 4:
  - a) Laurea triennale appartenente al percorso di Consulente del Lavoro.

#### Art. 4 – Contenuto del Corso di Laurea

1. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cagliari garantisce l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nel corrispondente settore scientifico-disciplinare:

45 CFU nell'Area 12 – Scienze Giuridiche

- IUS/01 – Diritto Privato;
  - IUS 04/ – Diritto Commerciale;
  - IUS/07 – Diritto del Lavoro
  - IUS/10 – Diritto Amministrativo;
  - IUS/12 – Diritto Tributario
- e 12 CFU nell'Area 13 – Scienze economiche e statistiche:



**Dipartimento di Giurisprudenza**  
Direttore: Prof. Cristiano Cicero

- SECS-P/02 – Economia Politica;
- SECS-S/01 – Statistica.

#### Art. 5 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza del Corso di Laurea CdL triennale

1. Gli studenti all'ultimo anno del corso di laurea CdL di cui all'art. 3 che abbiano acquisito, almeno 60 CFU, possono chiedere di essere ammessi ai periodi di tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare alla Segreteria Studenti dei Corsi di Studio "giuridici" per il successivo inoltro al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Cagliari firmatario la convenzione entro il 30 settembre di ogni anno.
2. Una volta finalizzato il periodo di praticantato, lo studente dovrà presentare in Segreteria Studenti dei Corsi di Studio "giuridici" l'attestato di conclusione del tirocinio firmato dal Presidente dell'Ordine provinciale dei Consulenti di lavoro di Cagliari. La Segreteria procederà ad indicare il riconoscimento dei 6 CFU relativi al tirocinio.

#### Art. 6 – Modalità di svolgimento del tirocinio nel CdL triennale

1. Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all'art. 2, contemporaneamente alla partecipazione alle lezioni universitarie, valorizzando il potenziale formativo dell'alternanza, frequentano lo studio professionale di un consulente del lavoro regolarmente iscritto all'Albo ed in regola con la formazione continua obbligatoria il quale comunica al Consiglio Provinciale dell'Ordine competente per territorio, la propria disponibilità a ospitare il tirocinante
2. La presenza del tirocinante presso lo studio professionale del consulente del lavoro deve essere garantita con modalità e tempi compatibili con la frequenza delle lezioni ed il regolare avanzamento degli studi universitari.
3. La programmazione, valutazione e verifica sull'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, resta di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in cui è iscritto il professionista ospitante che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.

#### Art. 7 – Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili

1. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cagliari e l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Cagliari firmatari della presente convenzione, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, entro il mese di ottobre fissano l'incontro annuale al fine di individuare il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio in relazione al numero di studi professionali che, di volta in volta, si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti,



**Dipartimento di Giurisprudenza**  
Direttore: Prof. Cristiano Cicero

2. Entro il mese di luglio il referente per l'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali e procede ad effettuarne comunicazione al referente del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cagliari.

#### Art. 8 – Referenti organizzativi

1. L'Ordine dei Consulenti del Lavoro nomina referente organizzativo per l'attivazione dei tirocini. La funzione di referente organizzativo per il Dipartimento di Giurisprudenza è svolta dal referente per i tirocini del CdS in Scienze dei servizi giuridici.
2. I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.
3. I referenti organizzativi, nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 7, comma 1, mettono in contatto gli studenti con gli studi professionali che abbiano presentato la dichiarazione di cui all'art. 7, comma 2.
4. Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti.

#### Art. 9 – Collaborazione didattica

1. L'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate nel periodo di svolgimento del tirocinio.
2. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cagliari si impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative finalizzate all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro e coinvolgere l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Cagliari in tali iniziative.

#### Art. 10 – Obblighi ed impegni delle parti

1. Il tirocinante, ammesso alla frequenza dello studio, che desidera dare corso al periodo di tirocinio con le modalità di cui all'art. 2, deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, e sue successive eventuali modifiche. Il semestre anticipato di tirocinio professionale avrà decorrenza dalla data di iscrizione al registro dei praticanti.
2. Il tirocinante deve, inoltre, rispettare la disciplina prevista nel sopra citato regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro.
3. Il tirocinante iscritto al corso CdL triennale indirizzato Consulente del lavoro potrà avvalersi di una rateizzazione della tassa di iscrizione al registro dei praticanti.



**Dipartimento di Giurisprudenza**  
Direttore: Prof. Cristiano Cicero

**Art. 11- Validità del tirocinio conseguito con le modalità di cui all'art. 2**

1. Il periodo di tirocinio conseguito ai sensi della presente convenzione ha validità per un tempo massimo di nove mesi successivi alla conclusione della durata legale del corso di studio nell'ambito del quale è stato attivato. La decorrenza di tale periodo senza che sia stato conseguito il titolo di studio previsto dal percorso universitario, determina l'inefficacia del tirocinio previamente svolto.

**Art. 12 – Durata della Convenzione**

1. La presente Convenzione, redatta in conformità con la Convenzione quadro sottoscritta dal Consiglio Nazionale dell'ordine dei Consulenti del Lavoro, il MIUR ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha validità dalla data della firma delle parti fino ad eventuali aggiornamenti della Convenzione quadro del MIUR con il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti.

Cagliari,

Il Presidente del Consiglio Provinciale  
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di  
Cagliari  
Marco Fenza

---

Il Direttore del Dipartimento di  
Giurisprudenza dell'Università di  
Cagliari  
Cristiano Cicero

---